

Prot. 7053 dd. 7.8.2019

COMUNE DI SELLA GIUDICARIE

Provincia di Trento

CAP 38087 – Piazza C. Battisti, 1

Sella Giudicarie, 6 agosto 2019

DECRETO DEL SINDACO

Oggetto: nomina del segretario comunale quale Funzionario Responsabile a cui sono attribuiti i poteri per l'esercizio di attività organizzative e gestionali per adempimenti riguardanti la Tassa per i servizi indivisibili.

LA GIUNTA COMUNALE

Evidenziato

- che Istituito il Comune di Sella Giudicarie con L.R. 24 luglio 2016, n. 17, a decorrere dal 1° gennaio 2016, con intesa dei Sindaci dei Comuni preesistenti di Lardaro, Roncone e Bondo, e del Commissario Straordinario del Comune di Breguzzo del 31 dicembre 2015 è stata definita l'organizzazione del nuovo Comune, caratterizzata dalla suddivisione in due Aree:
 - l'Area 1 Segreteria Generale, collegata alla figura del segretario comunale
 - l'area 2 Tecnico patrimonio ed attività produttive collegata alla figura del Vicesegretario;
 - che il Commissario Straordinario che ha retto il Comune prima della costituzione degli organi eletti, adottate le deliberazioni n. 1 e 2 del 5 gennaio 2016, sostanzialmente ricognitive dell'assetto preconfigurato nell'intesa dei rappresentanti dei Comuni preesistenti, e della ripartizione delle competenze tra il Segretario ed il Vicesegretario, con proprio decreto del 5 gennaio 2016 ha attribuito Formalmente l'Area 1 alla responsabilità del segretario comunale e l'Area 2 alla responsabilità del vicesegretario;
 - che l'organizzazione, definita nell'intesa del 31 dicembre 2015, è ancora attuale, dopo che è stata sostanzialmente confermata con deliberazione del Commissario straordinario n. 19 dell'8 marzo 2016, pur introducendovi alcune piccole modificazioni e precisando alcuni aspetti strutturali ed organizzativi, e permane l'attribuzione delle Aree al Segretario ed al Vicesegretario comunale, come necessaria conseguenza della stessa definizione di base di ciascuna Area, l'una relativa alla Segreteria e l'altra alla Vicesegreteria;
 - che nell'ambito dell'Area 1, segreteria generale, che costituisce struttura di primo livello, figurano più strutture di secondo livello, alle quali si attribuisce la denominazione di "Servizio .." tra le quali il Servizio finanziario/entrate, per il quale ai sensi del disposto dei commi 6 ed 1 dell'art. 126 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2, Codice degli Enti locali, il Segretario svolge le funzioni dirigenziali e quindi la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, pur essendogli consentito di delegare alcune funzioni;

Evidenziato

- che ai sensi dell'articolo 1, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, comma 639, era stata istituita a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'Imposta Unica Comunale, basata sui due presupposti del possesso di immobili e sull'erogazione e fruizione di servizi comunali, composta dell'imposta municipale propria (IMU), dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;
- che ai sensi della Legge Provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, l'Imposta Immobiliare Semplice (IMIS), dal 2015 sostituisce integralmente l'imposta municipale propria (IMU) e la Tassa per i servizi indivisibili (TASI);
- che tuttavia rimangono situazioni pendenti di somme ancora da riscuotere per il periodo nel quale la tassa sui servizi indivisibili è stata applicata, e per questo occorre individuare un funzionario responsabile munito dei poteri organizzativi, gestionali, di sottoscrizione dei provvedimenti e di rappresentanza in giudizio per le relative controversie, come già previsto

a suo tempo della disciplina del tributo di ciascuno dei Comuni, del quale prevedono la designazione le disposizioni regolamentari in materia dei preesistenti Comuni e cioè l'art. 4 del "Regolamento per la disciplina dell'imposta Unica Comunale (I.U.C)" approvato con delibera del Consiglio comunale n. 10 dd. 27/05/2014 del Comune di Lardaro, (Comune di Lardaro), l'art. 4 del "Regolamento per la disciplina dell'imposta Unica Comunale (I.U.C)" approvato con delibera del consiglio comunale n. 14 dd. 29/05/2014 del Comune di Roncone, e l'art. 3 del "Regolamento per la disciplina del tributo per i servizi indivisibili (T.A.S.I)" approvato con delibera del consiglio comunale n. 8 dd. 23/04/2014 modificato con delibera consiglio comunale n. 16 dd. 29/05/2014 (Comune di Bondo), e l'art. 3 del "Regolamento per la disciplina del tributo per i servizi indivisibili (T.A.S.I)" n. 12 dd. 21/05/2014 (Comune di Breguzzo);

Evidenziato che la funzione specifica di responsabile con riferimento all'imposta municipale propria è già stata attribuita al segretario con deliberazione n. 179 del 19 agosto 2017;

Evidenziato che ai sensi dell'art. 7 della L.R. 17 luglio 2015 n. 4, Regime degli atti, 1. Fino all'esecutività' degli atti e dei provvedimenti del nuovo ente continuano ad applicarsi gli atti e i provvedimenti dei singoli Comuni negli ambiti territoriali dei Comuni di origine, e quindi per la disciplina delle attività di riscossione di tali tributi, anche se non più esistenti e sostituiti da altri, continuano ad applicarsi tali regolamenti;

Evidenziato che quindi per provvedere a formare gli atti per il recupero di somme non versate in applicazione della sopra citata normativa relativa al Tributo per i servizi indivisibili (T.A.S.I) l'attività di accertamento e di cura della riscossione deve essere seguita da un Responsabile del tributo, e si ritiene di individuare in tale veste il Segretario comunale, Vincenzo Todaro, in quanto Funzionario di più elevata qualifica dell'area 1 dell'organizzazione amministrativa del Comune, che allo stato attuale ha mantenuto nelle proprie funzioni quella di Responsabile del Servizio, ricompreso nel Servizio finanziario, di Riscossione delle entrate tributarie e tariffarie aventi portata generale, e quindi si ritiene di individuarlo formalmente a tal fine seppure le funzioni dirigenziali da esso coperte in materia di fatto sono tali da implicare l'attribuzione delle medesime responsabilità, sia ai sensi dei provvedimenti di attribuzione delle responsabilità gestionali con i provvedimenti del Commissario straordinario citati in premessa;

Ritenuto che non rivenendosi nella normativa una riserva alla Giunta di tale nomina, come invece si è avuto in altri casi, la scelta interpretativa più corretta sia quella di considerare la situazione quale un atto di preposizione alla specifica funzione (che peraltro per certi versi può dirsi già assorbita negli atti con i quali il segretario comunale è già stato a suo tempo preposto alle responsabilità gestionali dell'Area 1, dell'organizzazione amministrativa del Comune) da effettuarsi da parte del Sindaco sentita la Giunta comunale, come dispone il regolamento di Organizzazione del Comune approvato con deliberazione del Commissario straordinario n. 2 del 5 gennaio 2016 prevede, all'art. 6 che gli atti del Sindaco di preposizione agli uffici avvengano sentita la Giunta, in conformità peraltro con gli artt. 62, comma 8, della L.R. 3 maggio 2018, n. 3;

Evidenziato peraltro ancora che si potrebbe ritenere che tale nomina sia semplicemente una precisazione in quanto il segretario già come organo amministrativo gestionale dell'Area 1 dell'organizzazione amministrativa del Comune, quale responsabile del servizio finanziario e delle entrate, estende la propria competenza anche alle funzioni gestionali per i tributi oggetto della presente deliberazione.

Dati questi presupposti

NOMINA

Il Segretario comunale, Vincenzo Todaro, quale Responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i relativi provvedimenti, e la rappresentanza in giudizio per le relative controversie la Tassa per i servizi indivisibili, tenendo conto anche della disciplina posta dalle disposizioni legislative e regolamentari citate in premessa.

Avverso la presente determinazione sono ammessi i seguenti mezzi di impugnativa:

- b) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro il termine di 60 giorni, ai sensi del codice del processo amministrativo – D.Lgs. 02.07.2010, n. 104 (*)
c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199. (*) (*) I ricorsi b) e c) sono tra loro alternativi.



Sottoscrive la nomina, per presa d'atto, il segretario comunale, Vincenzo Todaro

2/8/19 

